



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 512 del Registro del 17 SETTEMBRE 2026

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. PUGLIA CHALLENGE" per lo svolgimento della competizione ciclistica di mountain bike (fuoristrada) denominata "4° MEDIO FONDO CORGOM" programmata in data 27 Settembre 2026.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare, l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5, 6, 7, 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 161;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: "Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n.85 dell'11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell'8/03/2024);

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con protocollo n.0334388 del 10/06/2026, con la quale il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. PUGLIA CHALLENGE", con sede legale in Corato (BA) al viale Ofanto n.15, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una competizione ciclistica di mountain bike (fuoristrada), denominata "4° MEDIO FONDO CORGOM" che si svolgerà il giorno 27 Settembre 2026, con la partecipazione di circa n. 200



REGIONE PUGLIA

atleti, appartenenti alle categorie agonistiche ed amatoriali (maschili e femminili) della Federazione Ciclistica Italiana di età dai 17 anni in poi;

PRESO ATTO che la suddetta gara consiste in una competizione ciclistica di mountain bike, con partenza dall'Agriturismo San Giuseppe, e si svolgerà quasi interamente su strade rurali e comunali dei territori di Andria (BAT) e Corato (BA) a bassissima percorrenza veicolare, nonché su brevi tratti della strada provinciale SP 174, di competenza della Città Metropolitana di Bari, direzione SS 170 dir/A di Castel Del Monte fino all'intersezione con la strada esterna Tratturello Pedale, nonché sulla SP 38 ex S.P. 174 direzione SP 234 (direttrice Corato-Castel Del Monte), di competenza della Provincia di Barletta-Andria-Bari, fino all'ingresso dell'Agriturismo San Giuseppe sulla SP 174, in territorio di Corato;

ATTESO CHE con nota protocollo n.0336975 dell'11/06/2026 del competente ufficio della direzione amministrativa del Gabinetto è stato richiesto all'associazione organizzatrice della competizione di comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti ostativi all'espletamento della gara o contenenti prescrizioni, adottati dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara;

VISTA la nota di riscontro alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ciclistica in oggetto, adottata dal comandante della polizia locale, subordinata alle condizioni ivi indicate, trasmessa dalla Città di Andria- Settore Polizia Locale e protezione Civile e acquisita agli atti con Protocollo n.0383055 del 30/06/2026 ;

VISTO il nulla osta allo svolgimento della manifestazione ciclistica in oggetto, espresso dalla Polizia Locale della Città di Corato, subordinato alle prescrizioni ivi indicate, acquisito agli atti con protocollo n.0418498 del 13/07/2026;

VISTO, altresì, il nulla osta allo svolgimento della manifestazione ciclistica in oggetto nel territorio di propria competenza (SP 38 ex S.P. 174 direzione SP 234) espresso dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore 5° Viabilità, Lavori pubblici, Trasporti, Urbanistica, Edilizia sismica, con le prescrizioni ivi indicate, acquisito agli atti con Protocollo n. 0545478 del 17/09/2026;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della gara, contestuale all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature (art. 9, comma 6, del C.d.S.), con la polizza assicurativa n. 90325, allegata all'istanza, stipulata dalla Federazione Ciclistica Italiana con Poste Assicura S.p.A.;

VISTA la nota a firma del segretario generale della Federazione ciclistica italiana, allegata all'istanza di autorizzazione, con cui si comunica che la Federazione, per conto proprio, delle società affiliate e dei suoi tesserati, ha stipulato con Poste Assicura S.p.A. la Polizza assicurativa infortuni n. 90324 e la Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro n. 90325, entrambe con decorrenza dal 01/01/2026 fino al 31/12/2026, i cui testi integrali sono consultabili sul sito federale;



REGIONE PUGLIA

VISTE, inoltre, le dichiarazioni di assicurazione, rilasciate da Poste Assicura S.p.A., una relativa alla Polizza Infortuni n. 90324, e l'altra relativa alla Polizza per Responsabilità civile verso terzi n. 90325, allegate all'istanza di autorizzazione, entrambe stipulate con la Federazione Ciclistica Italiana, con periodo di copertura dalle ore 24:00 del 31/12/2025 alle ore 24:00 del 31/12/2026;

VISTO il certificato di affiliazione della società ASD PUGLIA CHALLENGE alla Federazione Ciclistica Italiana, per la stagione 2026, con codice di affiliazione n. 14G1879, acquisito agli atti con protocollo n.0341705 del 12/06/2026;

VISTI l'elenco analitico del percorso di gara indicato nella istanza di autorizzazione, nonché la planimetria, l'altimetria e la cronotabella del percorso di gara, acquisite agli atti con protocollo n.0360259 del 19/06/2026;

VISTA la comunicazione liberatoria, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della stessa nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;

VISTE le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A

l'associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. PUGLIA CHALLENGE", con sede legale in Corato (BA) al viale Ofanto n.15, allo svolgimento della competizione ciclistica di mountain bike (fuoristrada), denominata "4° MEDIO FONDO CORGOM" programmata per il giorno 27 Settembre 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente le seguenti prescrizioni :

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti, impegnati nella competizione, con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA";
- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell'art.9 commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e il trasporto degli infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo



REGIONE PUGLIA

stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;

- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;
- dare la massima pubblicità alla manifestazione, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d'informazione;
- osservare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute negli atti e nei nulla osta espressi dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara, innanzi richiamati.

Gli organizzatori della competizione ciclistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- far rispettare rigorosamente il percorso indicato nella istanza di autorizzazione, richiamato in premessa,
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, dare preavviso di almeno 24 ore alle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia delle strade percorse dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara, secondo quanto previsto dai regolamenti della Federazione ciclistica italiana e dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, richiamato in premessa;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di idonei materiali protettivi (balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento), in prossimità dei tratti più pericolosi del percorso;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive in materia di gare ciclistiche.

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso della gara,



REGIONE PUGLIA

assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara l'intero percorso sia ripulito da cartelli, nastri segnaletici e da eventuali rifiuti e che sia ripristinato puntualmente lo stato dei luoghi lungo tutto il percorso.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata all'esistenza dei provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, adottati, con riguardo ai territori di rispettiva competenza, dalla Prefettura di Bari e dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Andria e di Corato, e gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della competizione.

È fatto obbligo alle forze di polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della gara per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e della sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché negli atti e nei nulla osta espressi dagli enti proprietari delle strade interessate richiamati in premessa.

Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose o animali derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
Dott. Cristian Casili